

CIRCOLARE ENBICREDITO N. 1 DEL 16 APRILE 2024

FONDO PER L'OCCUPAZIONE (F.O.C.) – MODIFICHE INTRODOTTE CON L'ACCORDO 23 NOVEMBRE 2023 DI RINNOVO DEL CCNL 19 DICEMBRE 2019 – INDICAZIONI OPERATIVE

Con l'art. 5 dell'Accordo 23 novembre 2023 di rinnovo del ccnl 19 dicembre 2019 sono state apportate modifiche alla disciplina del Fondo per l'Occupazione (F.O.C.).

In proposito, va anzitutto segnalato che, considerati i positivi risultati ottenuti dal F.O.C., sono state prorogate al 31 marzo 2026 (data di scadenza del ccnl) le modalità di funzionamento – incluso quanto previsto dal Verbale di Accordo 29 gennaio 2018 – e di finanziamento del Fondo stesso.

Ciò posto, con il menzionato Accordo di rinnovo è stato da un lato previsto un aumento degli importi delle prestazioni esistenti e, dall'altro, ne sono state introdotte nuove, anche in raccordo con quelle del Fondo di solidarietà di settore, mediante le quali è stato dunque significativamente ampliato l'ambito di operatività del F.O.C. stesso.

In ragione delle accennate novità, le Parti stipulanti l'Accordo di rinnovo hanno assegnato al Comitato di Gestione di Enbicredito – organismo cui è attribuita la gestione del F.O.C.¹ – l'incarico di *"di assumere le decisioni necessarie per rendere operativo quanto previsto dal presente articolo, presidiandone la realizzazione"* (previsione in calce all'art. 5).

In relazione a quanto sopra, nel corso della riunione del 27 marzo 2024, il Comitato di Gestione ha deliberato quanto segue.

- **Aumento degli importi annui delle prestazioni** (art. 34 del ccnl 19 dicembre 2019, comma 6, primo periodo, come modificato dall'art. 5 dell'Accordo di rinnovo 23 novembre 2023)
 - ✓ L'aumento a 3.500 euro annui è applicabile solo alle assunzioni/stabilizzazioni effettuate dal 1° gennaio 2024, lasciando dunque inalterata la prestazione pari a 2.500 euro annui per le assunzioni/stabilizzazioni effettuate fino al 31 dicembre 2023.
 - ✓ La medesima indicazione è riferibile anche agli ulteriori importi delle prestazioni incrementati con l'Accordo di rinnovo (art. 34 del ccnl 19 dicembre 2019, comma 6, secondo periodo).
- **Giovani disoccupati fino a 36 anni di età** (art. 34 del ccnl 19 dicembre 2019, comma 6, primo periodo, primo alinea, come modificato dall'art. 5 dell'Accordo di rinnovo 23 novembre 2023)

¹ Ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, commi 1 e 2 del Regolamento del F.O.C. del 31 maggio 2012.

- ✓ L'innalzamento a 36 anni di età è operativo dal 1° gennaio 2024, lasciando dunque fermo il limite di 32 anni di età per le assunzioni/stabilizzazioni effettuate fino al 31 dicembre 2023.
 - ✓ Per "*giovani disoccupati fino a 36 anni*" devono intendersi le assunzioni/stabilizzazioni di persone con età fino a 36 anni e 364 giorni (tale criterio è anche quello adottato in passato: 32 anni e 364 giorni).
- **Importo maggiorato di 1.000 euro nel caso la sede di lavoro sia nella Provincia di residenza della persona assunta nelle Regioni del Mezzogiorno** (art. 34 del ccnl 19 dicembre 2019, comma 6, secondo periodo, come modificato dall'art. 5 dell'Accordo di rinnovo 23 novembre 2023)
 - ✓ La maggiorazione è applicabile solo alle assunzioni/stabilizzazioni effettuate dal 1° gennaio 2024.
 - ✓ Nell'inoltare la domanda al F.O.C. – da presentare, come di consueto, attraverso la piattaforma informatica – l'impresa dovrà specificare la coincidenza della sede di lavoro della persona assunta con la Provincia di residenza della persona stessa al momento dell'assunzione.
 - ✓ L'eventuale trasferimento da parte dell'impresa della persona fuori dalla sua Provincia di residenza determinerà la mancata erogazione della maggiorazione a partire dall'anno in cui è disposto il trasferimento; il trasferimento dovrà essere comunicato dall'impresa stessa al F.O.C. con la massima tempestività.
 - ✓ Permane il diritto alla maggiorazione nel caso in cui vi sia il trasferimento fuori dalla Provincia di residenza della persona effettuato in accoglimento di una domanda della lavoratrice/lavoratore; l'impresa sarà comunque tenuta a segnalare al F.O.C. il trasferimento in accoglimento di una domanda della lavoratrice/lavoratore.
 - ✓ Permane inoltre il diritto alla maggiorazione nel caso in cui l'interessata/o cambi la propria residenza rispetto a quella originaria; l'impresa sarà comunque tenuta a segnalare al F.O.C. il trasferimento di residenza della lavoratrice/lavoratore.
 - ✓ Il Comitato di Gestione di Enbicredito potrà chiedere all'impresa la documentazione comprovante la coincidenza della sede di lavoro con la Provincia di residenza della persona per la quale è richiesta la maggiorazione.
 - **Prestazione per incrementi di occupazione stabile** (art. 34 del ccnl 19 dicembre 2019, comma 9, come modificato dall'art. 5 dell'Accordo di rinnovo 23 novembre 2023)
 - ✓ L'impresa interessata dovrà presentare, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla data di assunzione/stabilizzazione che dà diritto alla prestazione, una domanda al Comitato di Gestione dell'Ente, fornendo le seguenti informazioni:
 - organico (numero di lavoratrici/lavoratori, esclusi i dirigenti, a tempo indeterminato) al 1° gennaio dell'anno a cui si riferisce la domanda di prestazione;
 - numero di assunzioni/stabilizzazioni a tempo indeterminato, effettuate nella categoria dei quadri direttivi e nelle aree professionali, che determina un incremento rispetto all'organico di inizio anno, segnalato secondo quanto indicato al precedente alinea;

- nome, cognome, codice fiscale e data di assunzione/stabilizzazione delle lavoratrici/lavoratori interessati;
 - nel caso di ulteriore incremento di organico nel corso del medesimo anno solare e per il quale è inoltrata una nuova domanda, l'impresa dovrà indicare il numero di assunzioni/stabilizzazioni a tempo indeterminato, effettuate nella categoria dei quadri direttivi e nelle aree professionali, che determina un incremento rispetto all'organico di inizio anno, aumentato delle eventuali assunzioni/stabilizzazioni per le quali è stata accolta/presentata una precedente domanda di prestazione;
 - codice IBAN del c/c aziendale sul quale effettuare il versamento della prestazione.
- ✓ Ai fini degli incrementi di occupazione stabile non rilevano gli "ingressi" rivenienti da operazioni societarie (quali, ad esempio, fusioni, concentrazione, scorpori).
 - ✓ Il Comitato di Gestione di Enbicredito provvede a verificare, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, la regolarità delle stesse e comunica alle imprese interessate l'accoglimento o meno della domanda. È in facoltà del Comitato di Gestione procedere ad accertamenti in ordine a quanto sopra, anche richiedendo all'impresa la relativa documentazione.
 - ✓ La prestazione è erogata dal F.O.C. trascorsi 12 mesi dall'assunzione/stabilizzazione, salvo il caso in cui nel medesimo periodo l'impresa abbia attivato riduzioni di organico o licenziamenti per giustificato motivo oggettivo. A tali fini, l'impresa deve comunicare al F.O.C., con la massima tempestività, l'eventuale presenza di una delle predette condizioni ostative.
- **Intervento F.O.C. per assicurare una copertura al termine delle prestazioni della Sezione emergenziale del Fondo di solidarietà** (art. 34 del ccnl 19 dicembre 2019, comma 10, come modificato dall'art. 5 dell'Accordo di rinnovo 23 novembre 2023)
 - ✓ L'elevazione del periodo massimo dell'intervento da 12 mesi a 18 mesi è gestibile in base alle soluzioni operative già praticate dal F.O.C. per tale prestazione e trova applicazione, come precisato nell'Accordo di rinnovo del ccnl, con riguardo ai soggetti che, alla data del 23 novembre 2023, siano destinatari dell'assegno emergenziale del Fondo di solidarietà ovvero della prestazione di cui all'art. 2, del Verbale di accordo 29 gennaio 2018 o lo divengano successivamente.
 - **Intervento F.O.C. per finanziare i programmi di OTP nei casi di dichiarazione di fallimento, di emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ovvero di sottoposizione all'amministrazione straordinaria qualora la continuazione dell'attività non sia disposta o sia cessata** (art. 34 del ccnl 19 dicembre 2019, comma 11, come modificato dall'art. 5 dell'Accordo di rinnovo 23 novembre 2023)
 - ✓ L'impresa interessata dovrà presentare una domanda al Comitato di Gestione – a pena di decadenza, entro 30 giorni dall'inoltro al Fondo di solidarietà della domanda per l'accesso al finanziamento dei programmi di supporto alla ricollocazione professionale (c.d. outplacement), ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera b), del D.I. n. 83486/2014 – fornendo le seguenti informazioni:

- dichiarazione di fallimento, provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ovvero di sottoposizione all'amministrazione straordinaria qualora la continuazione dell'attività non sia disposta o sia cessata;
 - copia dell'accordo collettivo di secondo livello in cui è anche attestato che ricorrono le condizioni previste dall'art. 34 del ccnl 19 dicembre 2019, comma 11, come modificato dall'art. 5 dell'Accordo di rinnovo 23 novembre 2023;
 - copia della domanda al Fondo di solidarietà per l'accesso al finanziamento dei programmi di outplacement, ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera b), del D.I. n. 83486/2014;
 - onere a carico dell'impresa per il finanziamento dei programmi di outplacement;
 - codice IBAN del c/c aziendale sul quale effettuare il versamento della prestazione.
- ✓ Il Comitato di Gestione di Enbicredito provvede a verificare, entro 30 giorni dalla presentazione delle domande, la regolarità delle stesse e comunica alle imprese interessate l'accoglimento o meno della domanda. È in facoltà del Comitato di Gestione procedere ad accertamenti in ordine a quanto sopra, anche richiedendo all'impresa la relativa documentazione.
 - ✓ L'impresa invierà al Comitato di gestione copia della comunicazione con la quale è stata informata dell'esito positivo della domanda di rimborso per programmi di outplacement dalla quale risulti l'ammontare dell'importo a carico dell'impresa. La prestazione è erogata dal F.O.C., nei limiti di quanto comunicato dal Fondo di solidarietà, trascorsi 30 giorni dalla ricezione della predetta comunicazione.
- **Intervento F.O.C. nei casi di staffetta generazionale** (art. 34 del ccnl 19 dicembre 2019, comma 12, come modificato dall'art. 5 dell'Accordo di rinnovo 23 novembre 2023)
 - ✓ L'impresa interessata presenta al F.O.C., a pena di decadenza entro il 31 gennaio di ciascun anno, oltre al contratto collettivo aziendale o di gruppo relativo alla c.d. staffetta generazionale, le domande relative ai lavoratori interessati da una riduzione stabile dell'orario di lavoro nell'anno precedente, attraverso modalità informatiche che Enbicredito provvederà a segnalare in tempo utile.
 - ✓ Le domande devono contenere le seguenti informazioni:
 - nome, cognome, codice fiscale e retribuzione persa di ciascuna lavoratrice/lavoratore interessato;
 - indicazione della data di maturazione del primo requisito di pensione anticipata o di vecchiaia di ciascuna lavoratrice/lavoratore interessato;
 - onere relativo all'anno di riferimento per garantire alle lavoratrici/lavoratori interessati dalla riduzione dell'orario di lavoro l'importo pari al 25% della retribuzione persa e i connessi oneri contributivi dovuti sul predetto importo;
 - importo relativo all'anno di riferimento corrispondente all'onere a carico dell'impresa per la contribuzione previdenziale correlata in favore delle lavoratrici/lavoratori interessati dalla riduzione dell'orario di lavoro;
 - codice IBAN del c/c aziendale sul quale effettuare il versamento della prestazione.

- ✓ Il Comitato di Gestione di Enbicredito provvede ad effettuare, entro 30 giorni dalla presentazione, l'istruttoria formale delle domande verificando la regolarità delle stesse e comunica all'impresa interessata l'accoglimento o meno della domanda. È in facoltà del Comitato di Gestione procedere ad accertamenti in ordine a quanto sopra, anche richiedendo all'impresa la relativa documentazione.
 - ✓ Il F.O.C. procede, entro il 30 aprile di ciascun anno, a versare all'impresa le prestazioni in discorso relative all'anno precedente.
- **Intervento F.O.C. a sostegno della riconversione e riqualificazione professionale** (art. 34 del ccnl 19 dicembre 2019, comma 15, come modificato dall'art. 5 dell'Accordo di rinnovo 23 novembre 2023)
 - ✓ L'aumento a 90 euro per giornata/uomo è applicabile per le attività di formazione effettuate dal 1° gennaio 2024, lasciando dunque inalterato l'importo di 80 euro per giornata/uomo per la formazione effettuata fino al 31 dicembre 2023.
 - ✓ L'aumento dell'importo della prestazione F.O.C. a sostegno della riconversione e riqualificazione professionale per giornata/uomo è gestibile in base alle soluzioni operative già praticate dal F.O.C. per tale prestazione.

* * *

Alla luce di quanto sopra, con specifico riferimento alle domande di prestazione per assunzioni/stabilizzazioni effettuate dal 1° gennaio 2024 (art.34, comma 6 del ccnl 19 dicembre 2019 come modificato dall'Accordo di rinnovo del 23 novembre 2023), si segnala che – in considerazione di necessari interventi alla piattaforma informatica accessibile dal sito www.enbicredito.org conseguenti alle richiamate novità – le relative domande potranno essere inoltrate a far tempo dal 1° luglio 2024².

Nel caso in cui fossero già state inserite in piattaforma domande di prestazione per assunzioni/stabilizzazioni effettuate dal 1° gennaio 2024, le stesse formeranno oggetto di istruttoria formale da parte del Comitato di Gestione (art. 8 del Regolamento del F.O.C.) entro 30 giorni dalla menzionata data del 1° luglio 2024.

Ove tali domande avessero a riferimento anche l'importo maggiorato di 1.000 euro per coincidenza della sede di lavoro con la Provincia di residenza della persona assunta nelle Regioni del Mezzogiorno, dopo la predetta data del 1° luglio 2024 sarà necessario integrare l'originaria domanda specificando detta coincidenza geografica tra sede di lavoro e Provincia di residenza della persona assunta.

Quanto alle altre prestazioni introdotte dall'Accordo 23 novembre 2023, le imprese potranno invece sin d'ora trasmettere le relative domande, corredate dalla necessaria documentazione (vedi sopra), all'indirizzo foc@enbicredito.org.

² In merito giova ricordare che, come precisato nella circolare Enbicredito n. 1 del 2014, le comunicazioni relative alle assunzioni/stabilizzazioni possono pervenire ad Enbicredito al massimo entro il primo trimestre dell'anno successivo a quello di riferimento (ad esempio, entro il 31 marzo 2025 per le assunzioni/stabilizzazioni relative all'anno 2024).

In merito, infine, alle prestazioni del F.O.C. nei casi di staffetta generazionale si precisa che per la piena operatività dell'istituto della staffetta generazionale – e dunque per la connessa possibilità di presentare le relative domande al F.O.C. – si è in attesa del decreto interministeriale con il quale saranno recepite le modifiche al Regolamento del Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell'occupazione e del reddito del personale del credito, di cui al Decreto interministeriale n. 83486 del 28 luglio 2014. Si fa, dunque, riserva di segnalare quando diverrà possibile l'invio delle relative domande di prestazione al F.O.C.

Come di consueto, gli Uffici di Enbicredito (contattabili ai numeri di telefono reperibili sul sito Internet www.enbicredito.org nella sezione "Contatti") sono a disposizione per ogni eventuale esigenza di chiarimento.